

La definizione di evento meteorico come caso fortuito e le sue conseguenze in tema di responsabilità.

Luci e ombre dell'interpretazione giurisprudenziale

(P. Marcone – C. Martino)

Nella casistica dei giudizi di risarcimento per danni determinati da crisi delle opere idrauliche, il verificarsi di un evento meteorico avverso rappresenta un elemento centrale nell'analisi delle cause che hanno generato le conseguenze dannose e nell'individuazione della responsabilità per gli accadimenti.

Laddove, infatti, raggiunga le caratteristiche di eccezionalità ed imprevedibilità, la fattispecie, secondo la granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, integra quello che è un caso fortuito, individuato dall'art. 2051 c.c. come specifica esimente di responsabilità per il custode della cosa (da ultimo Cass. N. 4588/2022).

In particolare la norma prescrive che *“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*.

Da un punto di vista giuridico, quindi, ogni qualvolta un soggetto custode di un'opera idraulica è chiamato a rispondere di danni provocati da problematiche relative al manufatto custodito e connesse al verificarsi di eventi meteorici particolarmente intensi, la prospettazione di assenza di responsabilità sottoposta all'analisi del Giudicante deve necessariamente essere supportata dalla rigorosa prova della sussistenza di un caso fortuito costituito proprio dell'evento meteorico caratterizzato da eccezionalità e imprevedibilità.

In tal modo è possibile prescindere da qualunque contestazione sulla condotta del custode nella manutenzione o gestione dell'opera, perché, ancora nelle parole della giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il caso fortuito costituisce una scriminante *“idonea ad interrompere il nesso causale tra fatto e evento, con effetto esonerante valevole per ogni ipotesi e in grado di assorbire ogni ulteriore profilo collegato alla valutazione dell'adempimento o meno delle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria”* (da ultimo Cass. N. 39251/2021).

In assenza di tale prova, viceversa, l'adeguata diligenza della condotta del custode nei fatti di causa dovrà essere affrontata nel merito, con onere della prova sempre a carico del custode.

Il punto, nonostante il solido principio di diritto affermato dal Supremo Collegio appaia preciso, risulta tuttavia non sempre di chiara applicazione nelle fasi di merito, quando si tratta di analizzare i fatti di causa e dedurre la sussistenza del caso fortuito.

Accade, infatti, che la verifica dell'evento meteorico in termini di eccezionalità e imprevedibilità venga condotta dai Giudicanti in maniera quasi residuale, puntandosi l'attenzione più sull'assenza di condotta negligente del custode nella causazione del danno che sulla sussistenza di una fattispecie fortuita determinata dall'evento meteorico.

Non a caso la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 4588/2022, richiamando decine di precedenti conformi, ha ritenuto di definire *“eccentrici”* i ricorrenti riferimenti a profili soggettivi inerenti alla condotta ed alla diligenza osservata dal custode operati in una decisione di appello chiamata a verificare la sussistenza dell'evento meteorico fortuito.

Il Supremo Collegio, infatti, ha dovuto constatare come la Corte territoriale aveva *“condotto l'indagine volta a verificare l'eventuale sussistenza del caso fortuito, invocato dal custode ad esenzione della propria responsabilità, secondo criteri non conformi a quelli in proposito dettati da questa Corte. La motivazione poggia, invero, essenzialmente sul rilievo, già sopra ricordato, secondo cui non era stata «fornita la prova, gravante sul custode, che questi abbia mantenuto la condotta diligente nel caso concreto e che le piogge siano state talmente intense che gli allagamenti si siano ciononostante, e nella stessa misura, verificati», essendo piuttosto emersa l'inidoneità (o meglio l'inesistenza) dei sistemi di deflusso. In tal modo, però, la corte attribuisce rilievo ad elementi che dovevano invece rimanere estranei alla propria indagine, ossia: da un lato alla diligenza osservata dal custode; dall'altro, allo stato dei sistemi di deflusso, il quale (stato), come detto, assume rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» e l'evento lesivo.”*

Se questi sono aspetti critici che ancora oggi emergono in sede di giudizio, dunque, è evidente come nell'affrontare un contenzioso in cui si eccepisca che un evento meteorico abbia configurato un caso fortuito ex art. 2051 c.c., sarà necessario per prima cosa rendere adeguatamente definito il campo di analisi da sottoporre a giudizio.

In via principale, allora, si chiederà che venga accertata la natura eccezionale e imprevedibile del fenomeno atmosferico sulla base di puntuali e approfonditi riscontri tecnici e poi, solo in via subordinata, si formulerà domanda di accertamento di assenza di responsabilità per condotta da custodia, che dovrà essere dimostrata nella sua diligenza con idonee e (diverse nel contenuto) risultanze probatorie.

Ma, una volta delineate le aree di indagine, cosa deve intendersi per evento meteorico eccezionale e imprevedibile e come dimostrarlo?

Anche in tal caso l'interpretazione giurisprudenziale oscilla tra apparente chiarezza e difficoltà applicativa, frutto di un complesso equilibrio tra aspetti tecnici propri della scienza ingegneristica, idraulica e meteorologica, che i legali prima e i Giudicanti poi sono chiamati ad analizzare e a tradurre in categorie giuridiche.

Decisivo allora in sede di contenzioso è sia l'apporto di consulenti tecnici altamente specializzati, che devono produrre documentazione quanto più approfondita possibile, sia di giuristi conoscitori della materia capaci di prospettazioni che offrano un'ermeneutica delle norme coerente con gli aspetti tecnici.

Il tema della definizione di evento meteorico fortuito rappresenta così un banco di prova proprio per quest'opera interpretativa.

Il principio di diritto ormai da anni affermato sul punto dal Supremo Collegio, infatti, è il seguente: *“affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami; ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856). Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018, cit.). (...).*

In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, «va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento», mentre l'eccezionalità è da «identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale". «In tale ottica, dunque, l'accertamento del "fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c. d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia» (Cass. n. 2482 del 2018, cit.: Cass. n. 30521/2019).” (Cass. SS.UU. n.5422/2021).

Vero è, tuttavia, che gli accertamenti tecnici che sono alla base dei fenomeni meteorici determinanti crisi di opere idrauliche mettono spesso in rilievo molti altri aspetti problematici degli eventi dannosi, da mettere in relazione con l'intensità e la durata dell'evento stesso, con il meccanismo di formazione delle ondate di piena e con le caratteristiche dell'opera idraulica interessata dai fatti.

Tali aspetti non vengono, però, sufficientemente (se non affatto) considerati in fase di giudizio, rimanendo l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2051 c.c. ormai costantemente ancorata a una valutazione prettamente statistica e temporale della dimensione del fenomeno meteorico.

Questo – sia detto – anche per la non sempre decisiva capacità di consulenti tecnici e difensori di impostare prospettazioni e fornire prove che mettano in rilievo l'insufficienza di arrestare l'indagine al dato statistico.

Il riferimento, solo per rimanere nella casistica dell'ultimo anno, è ai giudizi esaminati da Sezioni Unite n. 5422/2021 e 1557472021, entrambi relativi al medesimo evento meteorico, in cui la dimostrazione del caso fortuito è stata affidata a un semplice rapporto di evento redatto da uno degli Enti custodi dell'opera o al richiamo di una perizia resa in altro giudizio seppur analogo, oppure alla fattispecie decisa con sentenza della Corte di Cassazione n. 36715/2021, in cui la prova dell'eccezionalità e imprevedibilità è stata rimessa alla mera sussistenza di delibere dichiarative dello stato di calamità naturale senza neanche appropriatamente sollecitare l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio.

Se davvero vuole intraprendersi la strada di una definizione dell'evento meteorico fortuito che si differenzi dai criteri individuati in modo consolidato dall'ormai costante interpretazione giurisprudenziale, quindi, rimane cruciale che il materiale probatorio da offrire in analisi al Giudicante sia accuratamente approfondito e le tesi difensive coerentemente solide.

Questo anche in considerazione della circostanza per cui i giudizi di responsabilità che riguardano danni da opere idrauliche non sempre sono sottoposti alla cognizione del giudice specializzato in materia di acque pubbliche, che nella sua composizione prevede la presenza di componenti tecnici.

Come noto, infatti, la giurisprudenza uniforme ha statuito che *“nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un corso d'acqua pubblico per omessa cura o manutenzione dello stesso, ex art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implicino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della Pubblica amministrazione dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”* (ex multis Cass., n. 16636/2019).

Può quindi accadere di trovarsi di fronte a sentenze che hanno ritenuto provato il caso meteorico fortuito in relazione ad una nevicata senza alcun riscontro tecnico ma solo perché *“documentato dalle testate giornalistiche e dai mezzi di informazione, dai resoconti informativi mediatici, dai bollettini delle previsioni meteo, dai provvedimenti adottati in via d'urgenza dalle autorità amministrative centrali e locali, dalla mobilitazione del Servizio di protezione Civile, dai crolli di manufatti, cadute di alberi e cavi di trasporto dell'alta tensione, dall'interruzione dei servizi di trasporto, dalle enormi e numerose criticità nelle reti di distribuzione di energia elettrica, acqua e gas e trasmissioni radiotelevisive”* (Cass. N.8209/2021) o a decisioni che hanno dovuto censurare sentenze di merito penali perché *“a) non soltanto prescindono da apporti probatori di provenienza tecnico-scientifica, appoggiandosi solo su una – assertiva – valutazione conclusiva di servizio tecnico pubblico, non adeguatamente argomentata, trascurando le valutazioni critiche, logiche e tecniche svolte dalla difesa; b) ma introducono una vera e propria scienza privata del giudice, il quale si attribuisce la competenza tecnico-scientifica a ricostruire gli accadimenti ed a ricavare un preciso significato causale sulla base dell'esame diretto delle immagini fotografiche in atti”* (Cass. Penale 36149/2021).

La casistica giurisprudenziale conferma, quindi, la necessità di affrontare con la massima competenza e rigore le controversie che coinvolgono opere idrauliche interessate da fenomeni meteorici che causano danni.

Tanto più se l'intento è – come detto – quello di offrire nuove prospettive nella definizione di evento eccezionale che possano, comunque, essere congrue con il dettato normativo dell'art. 2051 c.c. e riescano a tradurre in concetti giuridici gli aspetti tecnico-scientifici messi in rilievo dai consulenti specializzati nella materia.

L'arresto giurisprudenziale sul punto, infatti, (solo per segnalare decisioni recenti: Cass. Sez. U. nn. 616 del 2019; n. 5422 del 2021; n. 15574 del 2021; Cass. n. 32223 del 2018; n. 18075 del 2018; n. 33243 del 2019; n. 31066 del 2019; n. 30521 del 2019; n. 14861 del 2019; n. 14571 del 2019; n. 36715 del 2021) richiama costantemente la necessità che l'eccezionalità sia una *“sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accertata come “normale”* e per di più che tale sensibile deviazione sia anche caratterizzata da imprevedibilità ossia *“obiettiva inverosimiglianza dell'evento”*, da valutarsi con *“un'indagine ex ante di stampo oggettivo”*.

In particolare, come specificato sin dalla decisione n.522/1987, la Corte di Cassazione ha precisato, ribadendolo in molte altre seguenti sentenze, che per poter escludere la responsabilità del custode per la sussistenza di fenomeni atmosferici avversi ascrivibili a causa fortuito *“la distinzione tra forte temporale, nubifragio o calamità naturale non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità e eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno – presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato evento dannoso”* e sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 2482/2018, condividendo un indirizzo ormai consolidato, ha ancor più puntualizzato come tali elementi probatori debbano *“tenere conto (anzitutto) dei dati statistici-pluviometrici della zona interessata”*.

Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza, quindi, un fenomeno atmosferico per potersi configurare come caso fortuito deve essere sì valutato su basi scientifiche (*“(anzitutto) dei dati statistici-pluviometrici della zona interessata”*) ma anche, per usare le parole di Cass.n. 4588/2021 *“deve avere «tempi di ritorno» molto elevati; deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni ma in molti decenni: accertamento, questo, che prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece inquadrarlo in una rilevazione statistica di lungo periodo, sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche”*.

La quasi totalità delle controversie in tema di eccezionalità degli eventi, dunque, si decide (quando adeguatamente istruite dal punto di vista probatorio) valutando dati statistici pluviometrici e tempi di ritorno previsti per l'opera idraulica coinvolta nel fenomeno meteorico, operando una mera comparazione.

Il risultato, tuttavia, rischia di non fotografare l'esatta realtà di quanto effettivamente accaduto, perché il limite del metodo consiste nel registrare dati sì oggettivi ma teorici e non necessariamente pertinenti con la *“res oggetto di custodia la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico”* (così tra le tante Cass. n.4588/2021).

Come opportunamente messo in evidenza dai tecnici esperti della materia idraulica, infatti, ogni progettazione di opera deve tener ovviamente conto nel suo dimensionamento di una condizione di esercizio teorica, che, però, dipende esclusivamente da durata e intensità delle precipitazioni meteoriche.

I dati statistici degli annali pluviometrici servono allora per individuare la pioggia di durata critica più intensa, calcolarne un prefissato tempo di ritorno, quantificare la portata massima da essa prodotta e confrontarla con la portata ammissibile della sezione in progetto.

Si tratta, però, pur sempre di una pioggia teorica, valutata con intensità costante durante tutta la sua durata e con distribuzione uniforme nell'intero bacino sotteso.

Per di più tale pioggia viene registrata solo in base alla durata complessiva e all'altezza raggiunta e conseguentemente quella che si ricava dai dati statistici pluviometrici è inevitabilmente una media del fenomeno meteorico, come se fosse invariabile nello spazio e nel tempo.

Se l'indagine in sede di valutazione dell'evento meteorico si fermasse qui, allora, (come in effetti qui si ferma praticamente sempre nei giudizi di responsabilità per danni da opere idrauliche) il risultato sarebbe sì oggettivo ma non necessariamente corretto in relazione al caso sottoposto a verifica, perché sarebbe omessa qualunque considerazione dello stato in cui si trovava l'opera al momento dell'accadimento dei fatti.

Ciò che infatti è realmente significativo dal punto di vista dell'incidenza degli eventi meteorici sulla dinamica degli accadimenti che portano alla crisi di un'opera idraulica, è la verifica delle piogge che realmente hanno interessato la struttura, perché sono queste che si evolvono in maniera irregolare e imprevedibile, con scrosci e rallentamenti variamente dislocati.

Il medesimo ragionamento deve farsi anche rispetto al tempo di ritorno assegnato ad un evento, che va inevitabilmente determinato attraverso le registrazioni pluviometriche o, per tempi di ritorno molto lunghi, mediante l'estrapolazione della curva di pioggia risultante dalle osservazioni storiche.

Se, infatti, il tempo di ritorno assegnato alla pioggia teorica di progetto dell'evento è crescente in funzione dell'importanza dell'opera, è pur sempre vero che il dato anche in tal caso è teorico.

Diviene così necessaria una verifica del caso fortuito non rispetto alle portate generate dagli eventi piovosi teorici considerati nella progettazione, ma rispetto alle portate prodotte dall'evento reale.

Ecco, quindi, che pur rimanendo nel perimetro individuato dall'art. 2051 c.c. per la definizione di caso fortuito, la verifica dell'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento andrebbe condotta non già fermandosi al dato statistico teorico e al tempo di ritorno assegnato in sede di progettazione (elementi questi pur necessari come base per l'indagine) ma analizzando anche l'effettivo impatto del fenomeno sulla res custodita in relazione alle caratteristiche progettuali e dimensionali dell'opera stessa e, dunque, *“nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico”*.

Il che, ben si intenda, non significa stravolgere i principi di diritto sin qui seguiti dalla giurisprudenza, ma, anzi, applicarli compiutamente nel pieno rispetto della giustizia sostanziale.

Se, infatti, l'eccezionalità del fenomeno può ancora continuare a essere riferita una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale", anche

l'imprevedibilità dovrà continuare ad essere valutata sulla base di un criterio oggettivo ed intesa come inverosimiglianza dell'evento.

Ciò che, viceversa, occorre mutare è l'angusto limite conoscitivo fissato nella previsione ex ante affidata ai dati pluviometrici o ai tempi di ritorno assegnati in fase di progettazione, perché questi non tengono conto dell'esatta dimensione del fenomeno effettivo in relazione all'opera idraulica danneggiata.

Si rende necessario allora adottare una metodologia di analisi che pur rimanendo ancorata all'oggettività, tenga conto non solo dell'evento meteorico statistico di progetto ma anche delle precipitazioni reali perché queste, inevitabilmente diverse da quelle di progetto, laddove eccezionali e imprevedibili, potrebbero aver determinato la crisi dell'opera idraulica.

Tale metodologia, si ribadisce, non esula da criteri oggettivi di individuazione del caso fortuito ma, più significativamente, mette in grado il Giudicante di conoscere l'esatta realtà dell'evento meteorico offrendo una prospettiva più completa dell'interazione tra l'evento stesso e i danneggiamenti subiti dalle opere idrauliche.

Sul punto i tecnici più autorevoli della materia segnalano la possibilità di condurre l'indagine sulla base di elementi probatori quali, per esempio, i dati pluviometrici opportunamente confrontati con quelli idrometrici quando disponibili, potendosi in tal modo individuare la correlazione esistente tra il fenomeno meteorico e la formazione della piena, oppure lo scroscio che ha prodotto la culminazione dell'onda di piena.

È di tale scroscio, che costituisce la c.d. pioggia efficace, infatti, che va valutata l'eventuale eccezionalità e imprevedibilità, poiché la pioggia teorica posta a base della progettazione potrebbe – in funzione della distribuzione temporale dell'intensità – non produrre alcuna conseguenza, mentre il singolo scroscio – evidentemente di intensità superiore a quella media dell'evento – potrebbe essere catastrofico.

In presenza di idrometro la condizione di eccezionalità dell'evento potrebbe essere invece determinata direttamente, individuando il tempo di ritorno dell'altezza idrica rilevata (o della portata di piena, se esiste una scala di deflusso).

Dell'altezza idrica osservata dall'idrometro può essere agevolmente stimato il tempo di ritorno, in maniera diretta e senza le ampie approssimazioni occorrenti per l'elaborazione dei dati pluviometrici.

Qualora, poi fosse presente una scala di deflusso in corrispondenza dell'idrometro si potrebbe risalire alle portate transitanti durante il fenomeno, determinare il volume complessivo del deflusso e, con l'applicazione di un opportuno coefficiente, ricavare anche la superficie interessata dal fenomeno piovoso (non necessariamente coincidente con la superficie del bacino sotteso dall'idrometro).

Non ci sarebbe in questo caso neanche la necessità di calcolare il tempo di ritorno, poiché per considerare eccezionale l'evento basterà che la portata misurata superi quella di colmo nella sezione studiata, al netto del franco di sicurezza.

Se, viceversa, fossero assenti idrometri, potrebbe venire in soccorso il diagramma di pioggia che consentirebbe comunque di individuare lo scroscio che ha determinato la crisi dell'opera idraulica, sulla base dello studio di bacini simili dotati di idrometro.

Come evidente, in ogni caso, si tratta di utilizzare metodologie di analisi oggettive ma attinenti al caso concreto e che impedirebbero le anomalie che il mero dato statistico inevitabilmente comporta.

Il riferimento è non solo alla circostanza determinata dal fatto che i dati pluviometrici sono ontologicamente ancorati a dati statisticamente ottenuti da una media, ma anche alla problematica inerente al posizionamento delle stazioni pluviometriche e, quindi, al luogo cui si riferiscono i dati registrati.

Basti pensare come nel corso dei giudizi si dibatta spesso in fase istruttoria proprio su questo tema, perché a seconda dei dati ottenuti da una stazione o da un'altra, ancorchè vicine, si può giungere a diverse conclusioni.

Spostamenti delle masse nuvolose e presenza di rilievi orografici, per esempio, possono far registrare altezze di pioggia sensibilmente diverse, influenzando, quindi, anche il calcolo del tempo di ritorno.

Ne consegue che la scelta del pluviometro su cui indirizzare l'indagine della sussistenza di un caso fortuito è a dir poco decisiva.

Riprova ne sia le parole della sentenza della Corte di Cassazione n. 4688/2021, con cui si è censurato l'operato dei Giudici di merito per aver escluso il caso fortuito *“per mancanza di dati scientifici sufficienti o idonei”* e si è evidenziato come la decisione di appello, *“Pronunciando infatti sul primo motivo d'appello, con il quale gli appellanti (odierni controricorrenti) avevano lamentato l'utilizzo da parte del c.t.u. delle carte pluviometriche della stazione di Ostuni, in luogo di quelle della più vicina stazione di Carovigno, senza rispondere ai rilievi sul punto mosso dal c.t.p. e senza nemmeno motivare il rigetto della richiesta di chiarimenti al c.t.u., l'ha respinto sul rilievo che (l'enfasi è qui aggiunta) «pur tenendo presente che le condizioni climatiche possono variare (in meglio o in peggio) da una zona all'altra, si può fare riferimento, con ottima attendibilità, a tali dati, in quanto la stazione meteorologica dell'IT.A.S. dista, in linea d'aria, da “Riva Marina” poco più di dieci chilometri»* (v. pag. 5 della sentenza; rilievo ribadito, se ben s'intende, anche nella successiva pag. 10, con l'inciso, leggibile nelle righe 3-4, *«ferma l'irrelevanza delle carte pluviometriche adottate»*)”

Quanto appena riportato ribadisce, quindi, come assai spesso soprattutto in sede di merito le questioni tecniche poste alla base di eventi meteorici da esaminare nella loro fortuità invece che essere analizzate compiutamente nella loro complessità sono viceversa semplificate al limite dello svilimento.

Di tale circostanza, del resto, sembra in qualche modo consapevole anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che pur ancorata a definizioni consolidate in tema di eventi meteorici fortuiti, è costretta, come visto, a registrare una palese difficoltà applicativa dell'art. 2051 c.c. laddove si verta in questioni così altamente tecniche.

E'dunque in questo seppur ristretto margine di manovra che si rende necessario offrire nuove prospettive interpretative del dettato normativo, rendendo chiaro come affidare l'analisi delle caratteristiche del fenomeno meteorico a criteri oggettivi, legati all'effettività dell'evento e da mettere in relazione con l'opera di cui in concreto si stia discutendo, significa evitare distorsioni di valutazione, che quando operate, rendono inevitabilmente vano il concetto di giustizia sostanziale.